

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 11 novembre 2022

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N°17-2022

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

**ESENZIONE IMU PRIMA CASA PER CONIUGI CON RESIDENZE
DIFFERENTI – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AIUTI DI STATO

In relazione alla dichiarazione degli Aiuti di Stato, in scadenza il 30 novembre 2022 si segnala che è stata pubblicata una versione semplificata

Tale versione consente, a determinate condizioni, di inviare il modello mediante barratura della sola casella "ES" senza inserire analiticamente i dati degli aiuti ricevuti.

Ricordiamo che la dichiarazione in oggetto riguarda soggetti con partita iva che abbiano ricevuto Aiuti Covid. **Sono quindi escluse dall'obbligo le persone fisiche senza partita iva.**

L'adempimento è di particolare rilievo, in quanto, in caso di omissione potrebbe essere richiesto il rimborso di quanto percepito dagli operatori economici.

Non sono ammesse dichiarazioni tardive.

Le modalità di compilazione, ordinaria o semplificata, hanno inoltre rilevanza ai fini dei dati da indicare nella dichiarazione dei redditi per il 2021 (modello Redditi2022) anch'essa in scadenza il 30 novembre 2022

Si invitano i clienti di Studio che abbiano ricevuto Aiuti di Stato tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, in conseguenza a pratiche non gestite dallo Studio (es. richieste di finanziamenti agevolati, contributi su spese professionali e di impresa, ecc.), a contattare lo Studio per tempo, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2022

**ESENZIONE PRIMA CASA IMU – CONIUGI CON RESIDENZA IN IMMOBILI DIFFERENTI –
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE**

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Con sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione ante e post DL 146/2021). In particolare, la Consulta ha riconosciuto l'incostituzionalità di tali disposizioni, laddove richie- dono, ai fini dell'IMU, la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale non solo da parte del possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.

In estrema sintesi, secondo la Corte Costituzionale, due coniugi, ciascuno proprietario dell'immobile in cui risiede, hanno diritto entrambi alla esenzione dall'IMU (o alla sua riduzione in conseguenza della categoria catastale dell'immobile posseduto). Questo a condizione che ciascun coniuge abbia la sua residenza nell'immobile di sua proprietà e che la residenza sia reale (ad esempio che non si tratti della "seconda casa"). L'esenzione spetta a prescindere dal fatto che i due immobili siano situati in Comuni differenti o nel medesimo Comune

La decisione della Corte Costituzionale avrà molteplici conseguenze sia sui versamenti già effettuati, sia sul contenzioso che molti Comuni hanno di recente instaurato, a seguito di recenti sentenze di Corte di Cassazione, nei confronti di coniugi possessori di immobili siti in Comuni differenti, nei quali risultavano residenti e che, pertanto beneficiavano entrambi della esenzione (o riduzione) dell'IMU – Prima casa".

Secondo la Corte Costituzionale spetterà ai singoli Comuni dimostrare che il contribuente residente nell'immobile non vi abbia effettivamente tenuto la residenza (ad esempio attraverso le verifiche sulle utenze domestiche).

Per chi ha instaurato il contenzioso contro il Comune contestando la pretesa tributaria, sarà più agevole ottenere ragione in sede giudiziale. Per chi ha corrisposto quanto contestato dal Comune senza instaurare il contenzioso, non potrà recuperare il versato, con ogni probabilità. Inoltre chi in passato ha invece versato l'IMU su una delle due abitazioni, tenendo un comportamento "pro-fisco", potrebbe avere l'opportunità di presentare istanza di rimborso.

A seguito di quanto sopra, si invitano i clienti dello studio a segnalare eventuali loro situazioni che possano rientrare nelle fattispecie agevolative, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del versamento del saldo IMU 2022

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

Cordialmente

Studio Torazza e Papone & Managing Consulting srl